

STATUTO

CONSORZIO ALBERTO MARVELLI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODENA MO VIALE ALFEO
CORASSORI 72E

Numero REA: MO - 344724

Codice fiscale: 02945380364

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-10-2017 - Statuto completo	2
--	---

F.TO AVV. ROLANDO RAMACCIOTTI NOTAIO (L.S.)

**ALLEGATO =A= ATTO NOTAIO RAMACCIOTTI REP. N. 56177/14722
STATUTO del CONSORZIO SOCIALE "Alberto Marvelli"**

Titolo I°

Costituzione, sede, durata, mutualità prevalente e scopo

Art. 1 – E' costituito un Consorzio denominato "Consorzio Alberto Marvelli – Società Cooperativa Sociale".

Art. 2 – Il Consorzio sociale ha sede legale in Modena. Il Consorzio sociale è organismo di rappresentanza, tutela e sviluppo degli interessi delle Società consorziate che si propone tra l'altro, nel rispetto e nell'osservanza delle clausole mutualistiche previste dalla Legge Basevi (art. 26 DlvoCPS 1577/47) di promuovere la formazione professionale ed imprenditoriale di tutti i soci nonché di collaborare alla diffusione del metodo cooperativo.

Art. 3 – La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2100.

Art. 4 – Il Consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna.

In armonia con le finalità perseguite dagli enti associati, il consorzio applicherà le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del Codice Civile:

- 1) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- 2) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione alle Cooperative associate in misura superiore a un punto rispetto al limite

massimo previsto per i dividendi;

- 3) divieto di distribuire le riserve tra gli enti consorziati;
- 4) obbligo di devolvere al Fondo mutualistico "Promo.coop SpA" in base all'articolo 11 della legge n. 59/1992 il patrimonio consortile – al netto del capitale sociale e dei dividendi eventualmente maturati – in caso di scioglimento del consorzio.

Operando secondo questi principi intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso il sostegno ed il coordinamento delle cooperative socie e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati.

Esso pertanto potrà stipulare convenzioni, contratti, partecipare a gare di appalto, assumere lavori direttamente in gestione e/o in concessione e in qualsiasi altra forma da Enti Pubblici e/o privati nonché da qualsiasi altro committente anche privato, da eseguire direttamente o da assegnare ai soci che li eseguiranno con propri mezzi e sotto la loro piena responsabilità.

In relazione ai propri scopi il Consorzio, costituito anche ai sensi dell'articolo 8 della Legge 381/91, ha per oggetto le seguenti attività:

- 1) operare nel campo della solidarietà sociale stimolando la collaborazione fra tutti coloro che intendono operare con finalità di promozione umana e di inserimento sociale di coloro che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione e coordinando l'attività degli associati in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale;

- 2) realizzando, anche inserendo al lavoro, ex articolo 4 L. 381/91, persone svantaggiate, servizi comuni nel settore legale, amministrativo, tecnico, finanziario ed in ogni altro campo della gestione aziendale che sia ritenuto necessario per migliorare la conduzione e l'economicità delle imprese associate;

- 3) gestire, sia direttamente, sia congiuntamente o tramite le cooperative socie, le attività previste dalla legge 381/91 Articolo 1° Punto 1 sia del tipo a) che del tipo b).

- 4) gestire, sia direttamente, sia congiuntamente o tramite le cooperative socie, le attività previste dalla tabella di classificazione del D.M. n.770 del 25-02-1982 alle categorie di lavoro 1,2,3,5,6,7,10,11 e, comunque, i lavori di sistemazione agraria e forestale, di progettazione, impianto e manutenzione di verde pubblico e/o privato, di produzione ortoflorovivaistici;

- 5) gestire, sia direttamente, sia congiuntamente o tramite le cooperative socie attività diverse quali: agricole, industriali, commerciali e di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

- 6) gestire attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio della Regione o di altri Enti Pubblici e del Fondo Sociale Europeo volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative;

- 7) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative, anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati – direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni, ecc., prodotti e servizi;

- 8) attuare, sia direttamente che tramite le cooperative socie, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione;

9) coordinare, per conto delle cooperative socie, il rapporto con gli enti pubblici, le organizzazioni sociali, sindacali e simili;

10) sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti legislativi che riconoscano le cooperative di solidarietà sociale;

11) promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione di solidarietà sociale;

12) promuovere campagne marketing, svolgere incarichi di pubbliche relazioni, gestire uffici stampa anche per associazioni, società cooperative e non, anche non socie;

13) promuovere attività formative, svolgere incarichi di ricerca e inserimento del personale, gestire uffici e laboratori per attività produttive anche per associazioni, società cooperative e non, anche non socie;

14) gestione di affitti di immobili propri e dei soci, prestare garanzie per soci, gestione di tutte le attività dei soci sia dirette che in out sourcing.

Per il perseguimento degli scopi sociali il Consorzio potrà:

a) assumere ogni iniziativa attinente a servizi sociali, sanitari e/o ad essi collegati, che possa essere a vantaggio dei soci e dei loro rispettivi associati;

b) assistere e supportare i soci nella promozione commerciale delle attività diverse quali: agricole, industriali, commerciali e di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

c) rappresentare e tutelare i propri soci dinanzi allo Stato ed agli Enti Pubblici e Privati; stipulare convenzioni e assumere lavori da Enti Pubblici e Privati da assegnare in esecuzione ai propri associati;

d) fornire consulenza e assistenza nella elaborazione di progetti imprenditoriali e finanziari riguardanti le attività degli associati;

e) elaborare e gestire corsi di formazione, di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, specializzazione;

f) sostituire la gestione parziale e/o totale del servizio dietro richiesta del socio al quale è stato affidato il lavoro;

g) svolgere ogni altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria – con attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale;

h) assumere, per deliberazione dell'Organo amministrativo, interessenze e partecipazioni anche azionarie e sotto qualsiasi forma, ivi comprese quelle previste dall'articolo 18 della legge 72/83, in altre imprese cooperative e Società anche per azioni e/o a responsabilità limitata e partecipare alle loro attività, anche prestando proprie fidejussioni ad altri organismi cooperativi; dare adesioni ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Società, così come potrà ricevere partecipazioni, interessenze, collaborazione effettiva economica e di sostegno sempre negli ambiti e nei limiti previsti dalla legge 381/91;

i) raccogliere e gestire conferimenti in denaro e prestiti dai soci predisponendo all'uopo apposito regolamento, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;

l) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti ed Organismi pubblici e privati interessati allo

sviluppo della cooperazione sociale.

Titolo II°

Soci

Art. 5 – Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci le persone giuridiche, tra quelle di seguito indicate, e che, non avendo interessi contrastanti con quelli del consorzio, intendono perseguire gli scopi sociali:

- 1) le cooperative sociali iscritte all'Albo Regionale Cooperative Sociali ai sensi della legge;
- 2) altre cooperative che intendano condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal Consorzio;
- 3) persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e/o lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali ai sensi della L. 381/91.
- 4) Ai sensi della legge 381/91 la base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al 70% (settanta per cento), da cooperative sociali e loro consorzi.

Non possono essere soci cooperative enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

Possono inoltre essere soci persone fisiche e/o giuridiche ai sensi dell'articolo 4 della Legge 59/92 (soci sovventori).

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 6 – Gli enti che intendono associarsi al Consorzio devono presentare domanda sottoscritta dal loro legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

- a) denominazione sociale, sede ed oggetto sociale, data della costituzione;
- b) numero dei soci;
- c) numero delle quote che intendono sottoscrivere;
- d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto del Consorzio ed i regolamenti interni.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal presidente, i seguenti documenti:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- 2) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
- 3) bilancio dell'ultimo esercizio (esclusi Enti Pubblici);
- 4) ogni altro documento che l'Organo amministrativo del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto;
- 5) certificato di iscrizione nei registri obbligatori per le cooperative e consorzi cooperativi.

Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto degli enti associati dovrà essere data comunicazione al Consorzio entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione della modifica stessa.

Art. 7 – L'ammissione sarà deliberata per ogni cooperativa od ente dagli amministratori del Consorzio in conformità alle procedure di cui all'articolo 2528 del Codice Civile, previa verifica sulla regolarità dell'istanza e sul possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, salvo restando che l'organo amministrativo potrà chiedere documentazioni integrative od ulteriori chiarimenti.

Art. 8 – Alla domanda di cui agli articoli precedenti dev'essere allegata la

ricevuta del versamento della tassa d'ammissione (a mezzo assegno circolare od in conto corrente postale) nella misura stabilita dal regolamento consortile, fermo restando che gli amministratori fisseranno le modalità di pagamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Art. 9 – Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti di singoli consorziati può verificarsi per recesso unilaterale, per cessione della quota o per esclusione.

Art. 10 – Oltre che nei casi previsti dalla legge, i soci hanno il diritto di recedere nell'ipotesi di cui all'articolo 2473 del Codice Civile qualora non abbiano consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede consortile all'estero, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale od una rilevante modificazione dei diritti di partecipazione attribuiti ai soci stessi a norma dell'articolo 2468 comma quarto del Codice Civile.

Art. 11 – Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori in base all'articolo 2530 del Codice Civile con lettera raccomandata recante l'indicazione delle generalità dell'ente aspirante acquirente – inclusi i requisiti soggettivi ed oggettivi posseduti – nonché l'importo pattuito come corrispettivo della cessione. L'organo amministrativo dovrà pronunciarsi sul trasferimento entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, il cui vano decorso autorizzerà tacitamente il socio a trasferire la propria partecipazione obbligando il Consorzio ad iscrivere l'acquirente nel libro degli associati.

L'eventuale esplicito diniego da parte degli amministratori dovrà essere motivato al socio, che potrà adire il tribunale per l'opposizione al provvedimento nei sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.

Art. 12 – L'organo amministrativo delibererà l'esclusione del socio, oltre che per mancato pagamento delle quote consortili, nei seguenti casi:

- gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto associativo;
- mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione al consorzio;
- interdizione, inabilitazione, fallimento ed altre ipotesi di cui agli articoli 2286 e 2288 del Codice Civile.

Nei confronti della deliberazione di esclusione, da motivare a cura degli amministratori con apposita comunicazione, il socio potrà proporre opposizione al tribunale entro i sessanta giorni successivi ai sensi dell'articolo 2533 del Codice Civile. In assenza di opposizione lo scioglimento del rapporto consortile determinerà la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 13 – Le deliberazioni assunte in materia di recesso, cessione della quota ed esclusione devono essere comunicate ai consorziati destinatari a mezzo raccomandata a.r. ed acquistano efficacia nei termini previsti dalla legge in materia di notifica degli atti.

Art. 14 - Gli associati receduti ed esclusi hanno diritto unicamente al rimborso delle quote versate, che avrà luogo a norma dell'articolo 2535 del

Codice Civile sulla base del bilancio relativo all'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione, fermo restando che il diritto di rimborso si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio stesso. La liquidazione della quota include anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del consorzio e non sia destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies comma terzo del Codice Civile.

Art. 15 - L'ente che cessa di far parte del Consorzio risponderà del pagamento dei conferimenti non versati per un anno dalla data in cui si è verificato il recesso, la cessione della quota o l'esclusione. Qualora si manifesti l'insolvenza del consorzio entro un anno dallo scioglimento del rapporto consortile, l'associato uscente sarà obbligato nei confronti dello stesso ai sensi dell'articolo 2536 del Codice Civile, vale a dire nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota.

Titolo III°

Patrimonio sociale

Art. 16 – Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile, si compone delle quote conferite dai consorziati (cento euro ciascuna) e non potrà essere inferiore a complessivi
- b) dalla riserva ordinaria formata dalle quote degli avanzi di gestione di cui agli articoli successivi del presente statuto;
- c) dall'eventuale riserva straordinaria formata dalle tasse di ammissione al Consorzio e dalle quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi;
- d) da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri od investimenti, oppure formato da sovvenzioni statali e/o comunitarie previste dalla legge;
- e) da qualsiasi liberalità pervenuta al Consorzio e destinata al raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Consorzio con il suo patrimonio e conseguentemente i consorziati nei limiti delle quote sottoscritte. Tutte le riserve ed accantonamenti – ad eccezione delle parti distribuite sotto qualsiasi forma tra i soci, nei limiti di legge, – sono indivisibili.

Art. 17 – La quota consortile sottoscritta in denaro potrà essere versata in più soluzioni e precisamente: almeno il trenta per cento all'atto della sottoscrizione; il residuo nei termini stabiliti da un'apposita delibera dell'organo amministrativo.

Le quote detenute dai consorziati sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno od a vincoli né cedute senza l'autorizzazione degli amministratori e devono ritenersi vincolate soltanto a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contratte dai soci con il Consorzio.

Gli enti associati possono conferire anche beni in natura e crediti, per i quali troverà applicazione il comma quarto dell'articolo 2464 del Codice Civile, fermo restando che le corrispondenti quote consortili dovranno essere liberate integralmente all'atto della sottoscrizione.

In ogni caso nessun consorziato potrà possedere una quota il cui valore nominale superi l'importo complessivo di centomila euro.

Art. 18 – Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio d'esercizio saranno destinati come segue

- a) almeno il 30% dell'utile netto annuale al fondo di riserva legale ordinaria;
- b) una quota pari al 3% dell'utile stesso alla "Promo.coop SpA", Fondo mutualistico per lo sviluppo della Cooperazione costituito dall'UNCI ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 59/1992;
- c) le quote residuali alla remunerazione delle quote sociali effettivamente versate ed all'aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato, nella misura che verrà fissata dall'assemblea;
- d) una quota eventuale al fondo di riserva straordinaria ed ai fondi istituiti a norma del presente statuto.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea dei soci delibererà sulla copertura delle perdite.

Art. 19 – L'assemblea può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, di attribuire ai soci ulteriori valori, a titolo di ristorno, quale maggior valutazione dello scambio mutualistico, al cui volume in quantità e qualità la misura del ristorno è proporzionata nella sua quantificazione materiale.

Il Consorzio riporta separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i soci.

Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che il Consorzio ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate. Per i soci lavoratori non potranno essere superiori al 30% dei trattamenti economici complessivi corrisposti a termine di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed a norma dell'art. 3 della L. 142/2001.

L'assemblea può deliberare la distribuzione del ristorno, in tutto o in parte, in varie forme:

- in denaro;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote;
- mediante emissione di strumenti finanziari.

Titolo IV°

Organi sociali

Art. 20 – Il sistema d'amministrazione adottato dal Consorzio in base all'articolo 8 del Decreto legislativo n. 6/2003 e successive modifiche prevede i seguenti organi:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico);
- c) il Collegio sindacale.

Art. 21 – L'Assemblea dei soci si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. La convocazione avviene a cura del legale rappresentante (Presidente CdA o amministratore unico) con Avviso recante l'ordine del giorno e da spedire a tutti i consorziati – con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione – almeno otto giorni prima della data fissata. Il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione non potranno coincidere con la prima e saranno indicati contestualmente al predetto avviso.

In assenza di tali adempimenti l'Assemblea potrà ritenersi validamente costituita qualora siano presenti tutti i soci con diritto di voto, e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi.

Art. 22 – L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina le cariche sociali;
- 3) determina la misura del compenso da corrispondere agli amministratori e la retribuzione annuale dei sindaci;
- 4) approva e/o modifica i regolamenti interni;
- 5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, ad essa sottoposti dall'organo amministrativo o ad essa riservati dalla legge e dal presente statuto.

In base all'articolo 2364 comma secondo del Codice Civile l'Assemblea ordinaria dev'essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo restando che a norma del presente statuto essa si riunisce: "ogni qual volta gli amministratori lo ritengano opportuno"; quando i sindaci lo richiedano per iscritto con indicazione dell'ordine del giorno; qualora ne faccia richiesta per iscritto almeno un quinto dei voti di cui dispongono i soci.

L'Assemblea dei consorziati è straordinaria quando si riunisce, alla presenza di un notaio, per deliberare sulle modifiche del presente statuto, sulla proroga o sullo scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori nonché sulle altre materie attribuite dalla legge alla sua competenza in base all'articolo 2365 primo comma del Codice Civile.

Art. 23 – In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno del capitale sociale – escluse dal computo le quote prive del diritto di voto – e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti e rappresentati sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei consorziati partecipanti, mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale.

Qualora si tratti di modificare il presente statuto o di incidere sui diritti dei consorziati, l'assemblea sarà formata in ogni caso (prima o seconda convocazione) da tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti alla totalità dei consorziati.

Art. 24 – Hanno diritto al voto nelle Assemblee in base all'articolo 2538 del Codice Civile coloro i quali risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e si trovino in regola con il versamento delle quote sottoscritte. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero od il valore delle quote possedute, tuttavia il socio potrà farsi rappresentare in assemblea – mediante delega scritta – da un altro socio che abbia diritto al voto e che non sia né amministratore né sindaco. E' ammesso il voto plurimo nel senso che ogni Impresa consorziata, anche munita di delega in assemblea, non potrà rappresentare più di cinque voti in relazione all'ammontare della quota sottoscritta. Le deleghe dovranno essere menzionate nel verbale assembleare e conservate agli atti del Consorzio.

Art. 25 – L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà presieduta dal legale rappresentante (Presidente CdA o amministratore unico) o da un socio che la stessa designerà a maggioranza dei presenti, salva restando

la nomina di un segretario verbalizzante con la medesima modalità. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei voti espressi con scrutinio palese (per alzata di mano, salvo altri mezzi di comunicazione) dai soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dovranno constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, ferma restando la redazione a cura di un notaio in caso di assemblea straordinaria.

Art. 26 – L'Organo Amministrativo può essere composto da uno a più membri con decisione presa ai sensi dell'art. 2542 e 2479 c.c. e potrà assumere la forma di:

- Amministratore Unico;
- Consiglio di Amministrazione.

Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è determinato dall'assemblea e non può essere inferiore a due né superiore a cinque.

Almeno i due terzi degli amministratori devono essere soci in regola con il versamento della quota e non debitori della cooperativa a qualsiasi titolo; l'assemblea ha facoltà di eleggere i possessori di strumenti finanziari entro il limite di un terzo, nonché personalità espressione di movimenti democratici o di organizzazioni affini alla cooperazione.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o i condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato, sino a revoca o dimissioni oppure per il numero di esercizi sociali stabilito all'atto della nomina e sono sempre rieleggibili.

Fermo restando il divieto di assumere gli incarichi e di svolgere le attività di cui all'art. 2390 comma 1 c.c., gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento delle funzioni amministrative.

Entro trenta giorni i consiglieri nominati procedono all'iscrizione della nomina nel Registro delle Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, si riunisce almeno ogni quattro mesi su convocazione del Presidente, il quale inoltre lo convoca quando lo ritiene necessario, o quando ne riceva richiesta da parte di almeno due consiglieri, con indicazione delle materie da trattare.

Il Presidente coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché vengano forniti ai consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

L'avviso deve contenere gli argomenti da trattare e pervenire agli interessati cinque giorni prima della riunione, tranne i casi di urgenza, nei quali è sufficiente un giorno.

L'adunanza è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 27 – L'Organo Amministrativo:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) è titolare esclusivo della gestione dell'impresa e del compimento delle

operazioni necessarie all'attuazione dell'oggetto sociale; a titolo esemplificativo spetta all'Organo Amministrativo:

1. redigere il bilancio d'esercizio;
2. stipulare gli atti, i contratti e le convenzioni richiesti dall'attività sociale;
3. porre in essere le operazioni creditizie e finanziarie necessarie alla gestione della cooperativa;
4. stabilire la durata, i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
5. compiere tutti gli atti amministrativi che non risultino essere riservati all'assemblea per legge od in virtù del presente statuto;

c) indica, nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio di cui all'art. 2428 c.c., i criteri specificamente seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; documenta la condizione di prevalenza mutualistica nella nota integrativa al bilancio; illustra, nella relazione al bilancio, le determinazioni assunte nell'ammissione di nuovi soci e le relative ragioni.

Art. 28 – Il Consiglio, se nominato, elegge fra i propri membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, indicando, in quest'ultimo caso, chi sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.

Previamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare il proprio potere di rappresentanza per il compimento di singoli atti al Vice Presidente o ad un amministratore delegato nonché, con procura speciale, a dipendenti della società o a terzi.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare, nel rispetto dei limiti di legge, sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o eventualmente ad un comitato esecutivo composto da suoi membri, dettando nel contempo contenuti, limiti e modalità di esercizio della delega, ferma restando la possibilità di impartire direttive o di avocare a sé operazioni pur rientranti nella delega.

Non possono formare oggetto di delega i poteri concernenti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci nonché le decisioni incidenti sui rapporti mutualistici con i soci, né le materie indicate dal comma 4 dell'art. 2381 c.c..

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati informazioni sulla gestione della società.

Art. 29 – L'Amministratore Unico ha la rappresentanza e la firma sociale e deve assolvere a tutti i compiti demandati all'Organo Amministrativo nel presente statuto, come sopra specificato, e nel rispetto delle leggi vigenti.

Può delegare il proprio potere di rappresentanza per il compimento di singoli atti, con procura speciale, ad uno o più soci nonché a dipendenti della società o a terzi.

Non possono formare oggetto di delega i poteri concernenti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, nonché le decisioni incidenti sui rapporti mutualistici con i soci, né le materie indicate dal comma 4 dell'art. 2381 c.c..

Art. 30 – Nel caso in cui sia obbligatorio per legge o sia deliberato dall'Assemblea verrà nominato un Organo di controllo che svolga le funzioni di cui agli artt. 2403 e seguenti c.c. e precisamente, sempre a scelta dell'Assemblea, alternativamente:

- o un unico Sindaco, persona fisica;

- o un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio designa nel proprio seno il Presidente.

Le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere assunte a maggioranza assoluta.

Occorre che almeno un sindaco effettivo ed uno supplente risultino iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, mentre i restanti componenti possono anche essere scelti tra gli iscritti in altri albi professionali individuati con decreto ministeriale oppure tra i docenti universitari di ruolo.

I Sindaci possono essere eletti dall'Assemblea anche tra i non soci.

L'Organo di controllo resterà in carica per tre esercizi, salvo restando che i sindaci sono rieleggibili e che l'eventuale retribuzione stabilita in loro favore dall'assemblea stessa dovrà essere fissata per l'intera durata del mandato.

Art. 31 – L'Organo di controllo vigila sull'amministrazione del Consorzio e sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le funzioni conferitegli dalla legge.

In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio l'Organo di controllo deve indicare nella propria relazione i criteri specifici osservati nella gestione del Consorzio per il conseguimento dello scopo mutualistico, evidenziando contestualmente la condizione della prevalente mutualità anche in relazione alle leggi speciali.

Art. 32 – Il controllo contabile, che ricorrerà solo nei casi previsti per legge, è esercitato dal Sindaco Unico o dal Collegio Sindacale salva diversa disposizione dell'assemblea dei soci, che potrà conferire l'incarico anche ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito dal ministero della giustizia.

Titolo V°

Conciliazione, arbitrato, scioglimento e liquidazione

Art. 33 - Le controversie che dovessero insorgere tra Il Consorzio ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci, liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, purché concernenti diritti disponibili, saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Modena, cui le parti si riportano.

Si conviene espressamente che ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, tra cui l'eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto ad essa, sono assolutamente riservate e non potranno essere in alcun modo utilizzate nell'eventuale giudizio avviato a seguito dell'insuccesso della conciliazione.

Il verbale di mancata conciliazione redatto dal conciliatore in caso di insuccesso della conciliazione darà atto unicamente dei nominativi delle parti intervenute e dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, senza fornire ulteriori elementi o dettagli in merito alla stessa.

Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista nel presente articolo sarà deferita alla

decisione di un arbitro o un Collegio arbitrale nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Modena secondo il relativo regolamento.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 34 – L'Assemblea che deliberi lo scioglimento del Consorzio dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri e le funzioni.

Art. 35 – In caso di scioglimento il patrimonio residuo, al netto del capitale versato/rivalutato e degli utili eventualmente maturati, sarà devoluto al Fondo mutualistico "Promo.coop SpA" istituito dall'UNCI ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 59/1992.

Art. 36 – In caso d'insolvenza il Consorzio, qualora svolga un'attività di tipo commerciale, dovrà ritenersi assoggettato a liquidazione coatta amministrativa.

Titolo VI°

Disposizioni generali

Art. 37 – Al fine di migliorare la disciplina relativa al funzionamento interno del Consorzio, l'Organo amministrativo provvederà a redigere un regolamento ad hoc che sarà approvato dai soci riuniti in assemblea e costituirà parte integrante del presente Statuto.

Art. 38 – Le clausole mutualistiche previste dal presente Statuto in tema di destinazione del patrimonio consortile e degli avanzi di gestione (artt. 18, 20 e 35) sono obbligatorie ed inderogabili.

Art. 39 – Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto e nell'atto costitutivo, valgono per il Consorzio le norme del vigente Codice Civile (Titolo VI°), quelle relative alla disciplina delle S.r.l. e le leggi speciali riguardanti il Consorzio, la Cooperazione anche Sociale.

F.TO ALESSANDRO COLLIVA

F.TO AVV. ROLANDO RAMACCIOTTI NOTAIO (L.S.)

Io sottoscritto Dott. Rolando Ramacciotti Notaio in Modena, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Modena, 20.10.2017

F.to Rolando Ramacciotti - Notaio - Firma Digitale -

Esente da bollo ai sensi del punto 27 bis della Tabella - Allegato B - al D.P.R. 642/1972